



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 697 del 12/06/2024

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: TAR Campania – Napoli – R.G. 4736/2020 e 4800/2020 - Svas Biosana SpA c/ AORN – Presa d'atto sentenze nn. 290/2024 e 512/2024.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 12/06/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: TAR Campania – Napoli – R.G. 4736/2020 e 4800/2020 - Svas Biosana SpA c/ AORN – Presa d'atto sentenze nn. 290/2024 e 512/2024.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- la Svas Biosana S.p.A. (Prot. nn. 15083-15088/2020 allegati nn. 1 e 2) ed il proprio legale, avv. Paolo Leone (pec del 30/12/2020 – allegato n. 3) chiedevano a quest'AORN l'adeguamento prezzi relativo alle forniture di "*materiale per medicazione e cerottaggio*" (Del. n. 45/2008) e di "*materiale e dispositivi medici*" (Del. n. 258/2008), al fine di una definizione stragiudiziale delle controversie pendenti innanzi il TAR Campania – Napoli (R.G. nn. 4736/2020 e 4800/2020);
- quest'Azienda, per le motivazioni riportate nelle note Prot. n. 23714 del 04/08/2020 e n. 1815/U del 18/01/2021, qui integralmente riportate (allegati nn. 4 e 5), denegava le istanze *de quibus*;
- susseguentemente la stessa Ditta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Leone e Teresa Onesto, notificava a quest'AORN "*motivi aggiunti*" al ricorso iscritto al R.G. n. 4736/2020 innanzi il TAR Campania – Napoli (allegato n. 6), chiedendo l'annullamento della citata nota Prot. n. 1815/2021 e, per l'effetto, di "*dichiarare l'obbligo per l'amministrazione resistente di attivare la procedura di revisione prezzi*";

VISTE

- la nota della UOC Affari Legali Prot. n. 11658 del 17/04/2024 (allegato n. 7), con la quale è stata trasmessa allo scrivente Servizio la sentenza n. 290/2024 (RG n. 4736/2020) emessa dal predetto TAR che, tra l'altro, "*respinge il ricorso introduttivo; accoglie i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla la nota amministrativa del 18.01.2021 – prot. n. 1815/U*";
- la nota della medesima UOC Prot. n. 16143 del 30/05/2024 (allegato n. 8), con la quale è stata trasmessa sempre a questo Servizio la sentenza n. 512/2024 (RG n. 4310/2020) emessa dallo stesso TAR che, tra l'altro, "*annulla il provvedimento impugnato*" (recte: Prot. n. 23714 del 04.08.2020);

PRESO ATTO CHE l'avv. Teresa Onesto, in nome e per conto della Svas Biosana S.p.A. (pec del 22/05/2024 - allegato n. 9), previa richiesta di questa UOC onde disporre di tutti gli elementi

Deliberazione del Direttore Generale

necessari per la preventiva verifica e susseguente predisposizione degli atti, ha trasmesso la documentazione concernente il calcolo della revisione prezzi in ordine ai procedimenti RG n. 4736/2020 (sentenza n. 290/2024 - € 32.835,79 oltre Iva) e RG n. 4310/2020 (sentenza n. 512/2024 - € 3.032,04 oltre Iva);

CONSIDERATO CHE, a seguito della disamina della documentazione pervenuta, è emerso che l'adeguamento dei prezzi, come complessivamente calcolato su base ISTAT, corrisponde a quanto effettivamente dovuto, come evidenziato anche dal supporto al RUP (Del. DG n. 262/2022) all'uopo interpellato;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

RITENUTO pertanto di

- prendere atto delle sentenze n. 290/2024 (RG n. 4736/2020) e n. 512/2024 (RG n. 4310/2020) emesse dal TAR Campania – Napoli (già allegati nn. 7 e 8);
- annullare, per l'effetto, le note di quest'AORN Prot. n. 1815/U del 18/01/2021 e n. 23714 del 04/08/2020 (già allegati nn. 4 e 5), che denegavano l'adeguamento prezzi richiesto dalla Svas Biosana SpA relativamente alle forniture di "*materiale per medicazione e cerottaggio*" (Del. n. 45/2008) e di "*materiale e dispositivi medici*" (Del. n. 258/2008);
- liquidare in favore della stessa Ditta l'importo di € 35.867,83 oltre Iva, quale adeguamento dei prezzi delle suindicate forniture (Cfr. già allegato n. 9);

ATTESTATA la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

I – DI PRENDERE ATTO delle sentenze n. 290/2024 (RG n. 4736/2020) e n. 512/2024 (RG n. 4310/2020) emesse dal TAR Campania – Napoli (già allegati nn. 7 e 8);

II – DI ANNULLARE, per l'effetto, le note di quest'AORN Prot. n. 1815/U del 18/01/2021 e n. 23714 del 04/08/2020 (già allegati nn. 4 e 5), che denegavano l'adeguamento prezzi richiesto dalla Svas Biosana SpA relativamente alle forniture di "*materiale per medicazione e cerottaggio*" (Del. n. 45/2008) e di "*materiale e dispositivi medici*" (Del. n. 258/2008);

III – DI LIQUIDARE in favore della stessa Ditta l'importo di € 35.867,83 oltre Iva, quale adeguamento dei prezzi delle suindicate forniture (Cfr. già allegato n. 9);

IV – DI IMPUTARE la somma complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad €

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

43.758,76 Iva inclusa, sul conto economico 5010107010 - dispositivi medici - del bilancio 2024;

V - DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla precitata Ditta, oltrechè agli avv.ti Paolo Leone e Teresa Onesto;

VI - DI TRASMETTERE copia del presente atto, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, ed alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie ed Affari Legali;

VII - DI DICHIARARE lo stesso immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di ottemperare alle sentenze in questione.

IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa
individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario	Dr.ssa Angela Annecchiarico	Favorevole
Il Direttore Amministrativo	Avv. Amalia Carrara	Favorevole

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

I – PRENDERE ATTO delle sentenze n. 290/2024 (RG n. 4736/2020) e n. 512/2024 (RG n. 4310/2020) emesse dal TAR Campania – Napoli (già allegati nn. 7 e 8);

II – ANNULLARE, per l'effetto, le note di quest'AORN Prot. n. 1815/U del 18/01/2021 e n. 23714 del 04/08/2020 (già allegati nn. 4 e 5), che denegavano l'adeguamento prezzi richiesto dalla Svas Biosana SpA relativamente alle forniture di "materiale per medicazione e cerottaggio" (Del. n. 45/2008) e di "materiale e dispositivi medici" (Del. n. 258/2008);

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

III – LIQUIDARE in favore della stessa Ditta l'importo di € 35.867,83 oltre Iva, quale adeguamento dei prezzi delle suindicate forniture (*Cfr.* già allegato n. 9):

IV – IMPUTARE la somma complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 43.758,76 Iva inclusa, sul conto economico 5010107010 - dispositivi medici - del bilancio 2024;

V - NOTIFICARE il presente provvedimento alla precitata Ditta, oltrechè agli avv.ti Paolo Leone e Teresa Onesto;

VI - TRASMETTERE copia del presente atto, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, ed alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie ed Affari Legali;

VII - DICHIARARE lo stesso immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di ottemperare alle sentenze in questione.

IL DIRETTORE GENERALE
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



Spett.le
 A.O. DI CASERTA
 "S.ANNA E S.SEBASTIANO"
 Via Palisciano,snc
 81100-Caserta

provveditorato@ospedalecasertapec.it

Ns. rif. prot. N15083 del 06/02/2020

Oggetto: Delibera di appalto repertorio n. 45 del 31/01/2008, e successiva proroga, Vs prot. n.272 del 11/01/2012, per la fornitura di "Materiale per medicazione e cerottaggio"
 - Richiesta di avvio del procedimento diretto al riconoscimento di somme a titolo di compensazione per il periodo pregresso non rientrante nel termine di prescrizione - invito a provvedere.

La scrivente società SVAS BIOSANA S.p.A. con sede legale in San Giuseppe Vesuviano alla Via Perillo,34 e sede amministrativa in Somma Vesuviana alla via Trentola ,7, appaltatrice della fornitura ad esecuzione periodica e continuativa in oggetto ai sensi del D. Lgs 163/2006

CHIEDE

All'Amministrazione dell' "A.O. CASERTA - S.ANNA E S. SEBASTIANO" " in persona del legale rappresentante p.t., e con sede in VIA Palisciano, snc - 81100- Caserta di dare avvio al procedimento atto a:

1. Determinare le somme dovute a titolo di compensazione ai sensi dell'art. 115 D. Lgs. 163/2006, ed anche per il periodo pregresso non rientrante nel termine di prescrizione
2. a porre in essere quanto necessario alla conservazione e/o accantonamento e acquisizione delle somme necessarie per provvedere al pagamento delle somme dovute a definizione della procedura
3. di concludere la procedura nei termini di legge, con contestuale liquidazione e pagamento del dovuto alla Scrivente;

La presente è da intendersi come formale atto di messa in mora ex art. 1219 c.c. e di richiesta di avvio del procedimento di compensazione per quanto non corrisposto a tutt'oggi e con espresso avviso che, in caso di persistenza dell'inadempimento di codesto ente all'istanza in esame, si adiranno le vie legali per la tutela della posizione giuridica della scrivente.

Somma Vesuviana, 06 febbraio '20

Con osservanza
SVAS BIOSANA S.p.A.
 Il Presidente del C.d.A.
Claudia Scala

SVAS BIOSANA S.p.A.
 Registro Imprese
 di Napoli n. R.E.A. 393065
 C.F. 04720630633
 P.IVA 01354901215

Sede Legale
 Via M. Perillo, 34
 80047 S. GIUSEPPE VES. (NA)
 ITALIA

Corrispondenza
 Casella Postale n. 91
 80049 SOMMA VES. (NA)
 ITALIA

Direzione ed Uffici
 Via Trentola, 7
 80049 SOMMA VESUVIANA (NA)
 ITALIA

TELEFONO 0039.081.8995411 PBX - TELEFAX 0039.081.8993922



Spett.le
 A.O. DI CASERTA
 "S.ANNA E S.SEBASTIANO"
 Via Palisciano,snc
 81100-Caserta

provveditorato@ospedalecasertapec.it

Ns. rif. prot. N15088 del 06/02/2020

Oggetto: Delibera di appalto repertorio n. 258 del 28/04/2008, n.406 del 27/04/2009 e n.528 del 05/06/2009 ed ulteriori proroghe Vs prot. n. 10787 del 10/10/2012 e 14021/TA del 14/12/2012 per la fornitura di "Materiale e dispositivi medici " – Richiesta di avvio del procedimento diretto al riconoscimento di somme a titolo di compensazione per il periodo pregresso non rientrante nel termine di prescrizione – invito a procedere.

La scrivente società SVAS BIOSANA S.p.A. con sede legale in San Giuseppe Vesuviano alla Via Perillo,34 e sede amministrativa in Somma Vesuviana alla via Trentola ,7, appaltatrice della fornitura ad esecuzione periodica e continuativa in oggetto ai sensi del D. Lgs 163/2006

CHIEDE

All'Amministrazione dell' A.O. di CASERTA "S.ANNA E S. SEBASTIANO" in persona del legale rappresentante p.t., e con sede in Via Palisciano, snc – 81100 - Caserta di dare avvio al procedimento atto a:

1. Determinare le somme dovute a titolo di compensazione ai sensi dell'art. 115 D. Lgs. 163/2006, ed anche per il periodo pregresso non rientrante nel termine di prescrizione
2. a porre in essere quanto necessario alla conservazione e/o accantonamento e acquisizione delle somme necessarie per provvedere al pagamento delle somme dovute a definizione della procedura
3. di concludere la procedura nei termini di legge, con contestuale liquidazione e pagamento del dovuto alla Scrivente;

La presente è da intendersi come formale atto di messa in mora ex art. 1219 c.c. e di richiesta di avvio del procedimento di compensazione per quanto non corrisposto a tutt'oggi e con espresso avviso che, in caso di persistenza dell'inadempimento di codesto ente all'istanza in esame, si adiranno le vie legali per la tutela della posizione giuridica della scrivente società.

Somma Vesuviana, 06 febbraio '20

Con osservanza
SVAS BIOSANA S.p.A.
 Il Presidente del C.d.A.
 Claudia Scala

SVAS BIOSANA S.p.A.
 Registro Imprese
 di Napoli n. R.E.A. 393065
 C.F. 04720630633
 P.IVA 01354901215

Sede Legale
 Via M. Perillo, 34
 80047 S. GIUSEPPE VES. (NA)
 ITALIA

Corrispondenza
 Casella Postale n. 91
 80049 SOMMA VES. (NA)
 ITALIA

Direzione ed Uffici
 Via Trentola, 7
 80049 SOMMA VESUVIANA (NA)
 ITALIA

TELEFONO 0039.081.8995411 PBX – TELEFAX 0039.081.8993922

avvocato@pec.it" <avvocato@pec.it>

"provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>,
"affarilegali@ospedalecasertapec.it" <affarilegali@ospedalecasertapec.it>

ALLEGATO N. 3

mercoledì 30 dicembre 2020 - 17:11

**richiesta di adeguamento prezzi, relativa alle delibere di appalto n. 45 del 31.01.2008 e n. 258
del 28.04.2008, controversie pendenti dinanzi al TAR-Napoli, Sez. V (r.g.nn. 4736/ 2020 e
4737/2020)**

allegato trasmetto in nome e per conto della Soc. Svas Biosana l'allegato documento firmato digitalmente concernente
l'oggetto.

in attesa di riscontro invio cordiali saluti.

v. Paolo Leone

allegato(i)

Allegato: Svas c Aorn Caserta-signed.pdf (385 KB)

Spettabile
A.O. "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta.
U.O.C Provveditorato-Economato,
in persona del Direttore p.t., Dr.ssa Antonietta Costantini
Via Ferdinando Palasciano - 81100, Caserta (CE)
pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

e.p.c. all' U.O.C - Affari Legali,
in persona del Direttore p.t., Avv. Chiara Di Biase
pec: affarilegali@ospedalecasertapec.it

Oggetto: Richiesta di adeguamento prezzi, relativa alle delibere di appalto n. 45 del 31.01.2008 e n. 258 del 28.04.2008, concernenti la fornitura di "materiale per medicazione e cerottaggio" e di "materiale e dispositivi medici".

In nome e per conto della Svas Biosana S.p.a., che all'uopo mi ha conferito apposito mandato, con la presente - nell'ottica di una definizione "stragiudiziale" delle controversie pendenti dinanzi al TAR-Napoli, Sez. V (r.g.nn. 4736/ 2020 e 4800/2020) - si precisa quanto segue.

Premesse

- La scrivente società, in seguito all'adozione (da parte di codesta Spett.le Azienda Ospedaliera) delle delibere di aggiudicazione n. 45 del 31/01/2008 e n. 258 del 28.04.2008, stipulava regolare contratto d'appalto, per la fornitura di "materiale per medicazione e cerottaggio" e di "materiale e dispositivi medici";
- in data 21.04.2015 e in data 23.04.2015, la S.P.A. Svas Biosana notificava (a mezzo PEC) all'A.O. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta formale istanza di adeguamento prezzi, ex art. 115 del D.lgs. n. 163/2006, con la quale si chiedeva l'avvio del procedimento istruttorio per la mera verifica dei presupposti per poter dare inizio all'*iter* suddetto.
- Alle suindicate istanze seguiva l'inerzia di codesta Amministrazione Sanitaria. La scrivente Società, pertanto, promuoveva due nuove richieste di revisione prezzi, formalmente notificate in data 06.02.2020;
- in data 18.02.2020, l'A.O. "Sant'Anna e San Sebastiano", riscontrando le suddette note interne, asseriva che: "*non pote[ssero] trovare accoglimento per intervenuta prescrizione quinquennale*".
- Sul punto, è bene precisare - in un'ottica di leale collaborazione tra le Parti e per ragioni "economico/temporali" - che, in realtà, gli atti interruttivi (non rinvenuti con la nota di prot. n.

5630/i del 18.02.2020) non solo esistono, ma venivano regolarmente notificati all'amministrazione come detto, infatti, in data 21.04.2015 e in data 23.04.2015, la S.P.A. Biosana notificava (a mezzo PEC) formali istanze di adeguamento prezzi, relative alle delibere di aggiudicazione n. 45 del 31/01/2008 e n. 258 del 28.04.2008.

Tutto ciò premesso, tenuto conto del mero interesse della scrivente società a vedersi riconosciuto il diritto relativo **alla attivazione della procedura di revisione prezzi**,

si chiede

all'A.O. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta - U.O.C Provveditorato/ Economato, in persona del Direttore p.t., Dr.ssa Antonietta Costantini - in ragione, sia dell'esistenza dei richiamati atti interruttivi, sia della pendenza dei ricorsi dinanzi alla Sez. V del TAR-Napoli, di:

- a) verificare la sussistenza delle condizioni per poter avviare il richiesto procedimento istruttorio;
- b) determinare, ove possibile e solo ad esito dell'indicata procedura, le somme dovute a titolo di "adeguamento e/o revisione".

Si precisa, altresì, **che gli atti interruttivi (richiamati in questa sede) sono stati formalmente depositati in seno ai giudizi pendenti innanzi l'Ecc.mo Tribunale partenopeo.**

L'occasione è gradita, per porgere i più cordiali saluti.

Pomigliano d'Arco, 30.12.2020

Avv. Paolo Leone

Firmato digitalmente da

**PAOLO
LEONE**

CN = LEONE
PAOLO
C = IT



ALLEGATO N. 4

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

SVAS BIOSANA s.p.a.

In persona del Presidente del C.d.A.

80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)

all'attenzione dell'Avv. Teresa Onesto

teresa.onesto@forotorre.it

Oggetto: istanza ex art. 115 del D.Lgs 163/2006 – prot. n. 15088 e n. 15083 – riscontro nota mail del 24.7.2020

Nel riscontrare la comunicazione mail del 24.7.2020, si richiama il contenuto della nota prot. n.5630 del 18.2.2020 e, nel prendere atto che le richieste di revisione ad essa allegate hanno ad oggetto il servizio di "conduzione e manutenzione dell'impianto centralizzato di sterilizzazione" e non la fornitura di "materiali e dispositivi medici" né quella di "materiale per medicazione e cerottaggio", si conferma che l'istanza di revisione di cui alle note in oggetto non può trovare accoglimento.

Distinti saluti

Il Direttore U.O.C. Affari Legali
Avv. Chiara Di Biase



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

SVAS BIOSANA s.p.a.
in persona del Presidente del C.d.A.
Via M.Perillon 34
80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)

p.c. Al Sub Commissario Amministrativo
Alla U.O.C. Provveditorato ed Economato

Oggetto: istanza ex art.115 D.Lgs 163/2006 – prot. n. 15088, n.15083, del 7.2.2020

Si riscontrano le istanze formulate con le note in oggetto indicate per rappresentare che esse, allo stato, non possono trovare accoglimento per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione quinquennale ex art.2948 c.4 c.c.

Si invita codesta società a desistere da ogni ulteriore azione con avvertimento che, in caso contrario, l'Azienda adirà la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei suoi interessi.

Il Direttore U.O.C. Affari Legali
Avv. Chiara Di Biase



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ALLEGATO N. 5

U.O.C. Provveditorato ed Economato

Egr. avv. Paolo Leone
avvocatopleone@pec.it

L.O.D. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale

Protocollo: 0011015/U Data: 13/01/2021 13:35

Ufficio: UFRICIO PROTOCOLLO

Classifica:



Oggetto: Richiesta di adeguamento prezzi, relativa alle delibere di appalto n. 45 del 31.01.2008 e n. 258 del 28.04.2008, concernenti la fornitura di "materiale per medicazione e cerottaggio" e di "materiale e dispositivi medici".

In nome e per conto della Svas Biosana S.p.a. - controversie pendenti dinanzi al TAR - Napoli, Sez. V (r.g. nn. 4736/2020 e 4800/2020).

Riscontro pec del 30 dicembre 2020.

In riscontro alla pec del 30.12.2020, si rappresenta che con le note richiamate protocollo n. 15083 del 21.04.2015 e n. 15088 del 23.04.2015, la SVAS Biosana SpA avanzava istanza a questa AORN di avvio del procedimento di riconoscimento di somme a titolo di "compensazione" ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006.

Le istanze erano improcedibili in ragione della contraddittorietà delle stesse, poiché l'istituto della "compensazione" è previsto dall'art. 133 c. 5 unicamente per i lavori pubblici.

Ad ogni buon conto, le stesse risultavano comunque prive degli elementi essenziali per poter essere valutate ed in particolare:

- a) La *ratio* dell'Istituto della Revisione è quella di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alla P.A. non siano esposte nel tempo al rischio di una diminuzione qualitativa. Nel caso in specie la predetta Ditta ha prodotto, dopo due anni dalla conclusione del contratto, richiesta di revisione, con conseguente venir meno sia della *ratio* dell'Istituto su delineata, sia determinando, qualora la richiesta venga accolta, una modifica alle condizioni contrattuali in epoca in cui il contratto non era più vigente.
- b) Le richieste sono scarsamente o per nulla documentate.
Il diritto alla revisione, Istituto non automatico e inteso come rinegoziazione dei prezzi, consegue alla sopravvenienza di fattori che hanno alterato le condizioni fissate in contratto, determinando a carico dell'aggiudicatario "l'onere di documentare concretamente le sopraggiunte necessità" che gli consentono di aspirare ad un diverso bilanciamento delle reciproche posizioni economiche, che verranno valutate dalla P.A. (sentenza CdS n. 2841 del 2 maggio 2019).
- c) L'indicazione generica alla delibera di aggiudicazione non è esaustiva, dovendo l'allora aggiudicatario, elencare i prodotti contrattualizzati (trattasi di aggiudicazione con numerose tipologie di presidi) su cui si ritiene di dover richiedere la revisione, essendosi

verificate le condizioni di cui ai precedenti punti, indicando altresì le forniture effettivamente evase a seguito di ordinativi della Stazione Appaltante.

Il calcolo della revisione sull'importo aggiudicato, potrebbe infatti essere distortivo, visto che la effettiva fornitura può non rispecchiare puntualmente il fabbisogno inserito in contratto, poiché correlato alle necessità conseguenti al numero degli accessi delle diverse patologie al Presidio Ospedaliero, elemento per sua natura presunto.

Il Fornitore pertanto nella sua richiesta di revisione avrebbe dovuto: a) indicare i prodotti aggiudicati su cui chiede la revisione b) produrre tutte le fatture correlate ad ogni prodotto aggiudicato, sul cui importo valutare l'eventuale riconoscimento dell'adeguamento e gli ordinativi correlati.

- d) Rilasciare, visto il tempo trascorso, dichiarazione che relativamente all'adeguamento richiesto, non siano già state emesse fatture e che comunque non sia stata effettuata alcuna liquidazione.

Le note pertanto prodotte unicamente per interrompere i termini di prescrizione, non si ritiene possano avere tale valore, poiché non utili né complete a consentire l'istruttoria, ed in quanto tali "nulle".

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Antonietta Costantini

Il Direttore UOC Affari Legali
Avv. Chiara Di Biase

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. V**

MOTIVI AGGIUNTI,

al ricorso iscritto al n. R.G. 4736/2020,

nell'interesse della Svas Biosana S.p.A. (C.F. 04720630633 P.IVA 01354901215) in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Perillo Umberto (C.F. PRLMRT61D03H931U), ed avente sede legale in Via M. Parillo, 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Paolo Leone del Foro di Nola (C.F.: LNE PLA 66A12 F839 R, avvocatoPleone@pec.it, fax: 081-0060745) e dall'Avv. Teresa Onesto del foro di Torre Annunziata (C.F.: NSTTRS77L47L845L; teresa.onesto@forotorre.it, fax: 081-8715873), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC: avvocatoPleone@pec.it.

- ricorrente

CONTRO

l'A.O. di Caserta "S. Anna e S. Sebastiano", in persona del legale rappresentante p.t, già rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Chiara Di Biase,

- resistente

PER ANNULLAMENTO

- della nota amministrativa del 18.01.2021 - prot. n. 1851/U - adottata dall'A.O. "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta, con la quale veniva denegata l'istanza di adeguamento prezzi, presentata dalla S.p.A. Svas Biosana in data 06.02.2020, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "*materiale per medicazione e cerottaggio*", di cui alla delibera d'appalto n. 45 del 31.01.2008 (e successiva proroga del contratto: Prot. n. 272 del 11.01.2012);
- ove occorra, di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, lesivo degli interessi della parte ricorrente.

FATTO

I fatti di causa sono noti all'adito TAR per essere stati esposti nel ricorso introduttivo del giudizio cui, per brevità, si rinvia. Tuttavia, per comodità di lettura si riportano in estrema sintesi gli eventi che hanno dato luogo al presente giudizio.

- 1) Con il ricorso introduttivo - iscritto al n. R.G. 4736/2020 - è stato impugnato il silenzio illegittimamente serbato dall'A.O. "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta sull'istanza presentata dalla società ricorrente - in data 06.02.2020 - volta alla richiesta di avvio del procedimento per la compensazione/revisione delle somme dovute per la fornitura di "*materiale per medicazione e*

cerottaggio”, di cui alla delibera d’appalto n. 45 del 31.01.2008 (e successiva proroga del contratto: Prot. n. 272 del 11.01.2012);

- 2) nelle more dell’incardinato *iter* processuale, si costituiva l’Amministrazione resistente, la quale, sostanzialmente, desumeva “*l’infondatezza del ricorso in punto di fatto*”, perché “*con nota prot. n. 5630/i del 18/02/2020 [...], per il tramite dell’ufficio Affari Legali, [si] riscontrava l’istanza n. 15083/2020 eccependo l’intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.4 c.c.*”.
- 3) In data 30.12.2020, la società ricorrente - per il tramite dei propri difensori di fiducia - poneva in essere formali interlocuzioni con la controparte, evidenziando, da un lato, l’esistenza di puntali atti interruttivi del termine prescrizione quinquennale e, dall’altro, la necessità nel caso di specie di adottare un provvedimento espresso che concludesse, **in modo definitivo**, l’inevaso procedimento “di revisione dei prezzi”, di cui all’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.

Orbene, occorre solo aggiungere che:

- 4) In data 18.02.2021, la parte resistente (riscontrando la comunicazione del 30.12.2020) decideva di adottare l’impugnata determinazione amministrativa (Prot. n. 1815/U), asserendo, erroneamente ed altrettanto illegittimamente, che: “*le istanze [ovverosia, gli atti interruttivi di cui al protocollo n. 15083 del 21.04.2015 e n. 15088 del 23.04.2015] erano improcedibili in ragione della contraddittorietà delle stesse, poiché l’istituto della “compensazione” è previsto dall’art. 133 c. 5 unicamente per i lavori pubblici*”. Ed ancora che: “*le stesse risultavano comunque prive degli elementi essenziali per poter essere valutate [...]*”.
- 5) L’Amministrazione casertana, pertanto, manifestava compiutamente l’impossibilità di accogliere la presentata istanza di revisione del 6 febbraio 2020, in ragione, da un lato, di una presunta “*improcedibilità*” delle istanze depositate nell’aprile del 2015 e, dall’altro, dell’asserita carenza di “*elementi essenziali per poter valutar[le]*” alla stregua di atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale;
- 6) Controparte, in particolare modo, rendeva noto alla S.p.A. Svas Biosana che alle formulate istanze dell’aprile del 2015 non poteva esser attribuito alcun “valore” interruttivo, tenuto conto del fatto che:
 - a) “[...] *Nel caso in specie la predetta Ditta ha prodotto dopo due anni dalla conclusione del contratto, richiesta di revisione, con conseguente venir meno sia della ratio dell’istituto (della*

revisione), sia determinando, qualora la richiesta venga accolta, una modifica alle condizioni contrattuali in epoca in cui il contratto non era più vigente”;

b) “Le richieste sono scarsamente o per nulla documentate. [...] Il diritto alla revisione [...] determina a carico dell’aggiudicatario l’onere di documentare concretamente le sopraggiunte necessità che gli consentono di aspirare ad un diverso bilanciamento delle reciproche posizioni economiche, che verranno valutate della P.A.”;

c) “L’indicazione generica alla delibera di aggiudicazione non è esaustiva, dovendo l’allora aggiudicatario, elencare i prodotti contrattualizzati [...] su cui si ritiene di dover richiedere la revisione”.

Tutto ciò premesso, si insiste per l’accoglimento dei presentati motivi aggiunti, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 133, COMMA.5, DEL D.LGS. N. 163/2006 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI - MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE.

Preliminarmente, questa difesa non può fare a meno di evidenziare a codesta Ecc.ma Corte adita l’infondatezza del censurato diniego amministrativo, nella parte in cui, irragionevolmente, la resistente Azienda Ospedaliera asseriva che: “le istanze¹ erano improcedibili in ragione della contraddittorietà delle stesse, poiché l’istituto della “compensazione” è previsto dall’art. 133 c. 5 unicamente per i lavori pubblici”.

Tale argomentazione è destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e, ad ogni buon conto, palesa un iter istruttorio lacunoso, figlio di un complessivo travisamento delle richieste postulate dell’odierna ricorrente.

Ed invero, a differenza di quanto rappresentato dalla controparte, la S.p.A. Svas Biosana, con l’istanza n. 15083 del 21.04.2015, chiedeva all’Azienda Sanitaria casertana di “dare avvio al procedimento atto a determinare le somme dovute a titolo di compensazione, ai sensi dell’art. 115 D.Lgs. n. 163/2006”.

L’odierna ricorrente, pertanto, depositava formale istanza di revisione dei prezzi, soggetta al regime di cui all’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e non, come artatamente dedotto dall’A.O. “S. Anna e S.

¹ Ossia, gli atti interruttivi, formalmente notificati e recepiti dall’A.O. di Caserta, n. 15083 del 21.04.2015 e n. 15088 del 23.04.2015.

Sebastiano”, una richiesta di “compensazione” ai sensi dell’art. 133, c. 5 del medesimo testo normativo.

Ictu oculi, non vi è chi non veda l’illegittimità del censurato atto reiettivo. Controparte, infatti, innesterebbe il proprio “*iter logico deduttivo*”, basandosi esclusivamente sull’utilizzo del termine “*compensazione*”, senza considerare:

- che nell’istanza n. 15083 del 21.04.2015, la S.p.A. Svas Biosana chiedeva inequivocabilmente di “*dare avvio al procedimento [...] ai sensi dell’art. 115 D.Lgs. n. 163/2006*”;
- che la delibera d’appalto n. 45 del 31.01.2008 (così come la successiva proroga) aveva ad oggetto la **fornitura di “materiale per medicazione e cerottaggio”** e non l’affidamento di un lavoro pubblico, subordinato al regime di cui all’art. 133, D.Lgs. n. 163/2006.

Chiarita la natura della depositata istanza di revisione, in subordine, si contesta l’impugnato provvedimento amministrativo, nella parte in cui, l’Azienda Sanitaria resistente asseriva, erroneamente, che alla nota n. 15083 del 21.04.2015 **non poteva esser attribuito “valore” interruttivo**, in ragione della carenza di presunti “*elementi essenziali*” che avrebbe reso (la medesima istanza) inidonea ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione.

Controparte, in particolare modo, suffragava siffatto ragionamento, rappresentando all’odierna ricorrente che:

- a) la produzione “*dopo due anni dalla conclusione del contratto*” dell’istanza *de qua* avrebbe fatto venir meno la *ratio* dell’istituto della revisione;
- b) l’accoglimento della richiesta avrebbe prodotto “*una modifica alle condizioni contrattuali in epoca in cui il contratto non era più vigente*”;
- c) la formulata istanza di revisione era scarsamente o per nulla documentata;
- d) l’indicazione generica alla delibera di appalto (n. 45 del 31.01.2008) non poteva considerarsi esaustiva, ai fini dell’avvio del procedimento istruttorio richiesto, per il quale risultava necessaria l’indicazione specifica dei prodotti “*su cui si [riteneva] di dover richiedere la revisione*”.

Orbene, anche tali argomentazioni si appalesano come destituite di qualsivoglia fondamento logico-giuridico: la depositata istanza, infatti, a differenza di quanto acriticamente asserito dalla controparte, era pienamente idonea ad interrompere il termine prescrizionale in oggetto.

Sul punto, interessante risulta essere il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, dal quale si apprende, inequivocabilmente, che: “*in materia di interruzione della prescrizione [...] un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest’ultimo requisito non è soggetto a rigore*

di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. (Cass. Civ. Ord. n. 15714/2018 - Cass. Civ. Sent. nn. 17123/2015 e 3371/2010).

Ictu oculi, non vi è chi non veda la manifesta infondatezza di quanto asserito dalla controparte, in merito alla presunta impossibilità di attribuire "valore" interruttivo alla depositata istanza del 2015. Nel caso in esame, infatti, la S.p.A. Svas Biosana comunicava (alla resistente Amministrazione) di "dare avvio al procedimento atto a determinare le somme dovute a titolo di compensazione, ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. n. 163/2006", in riferimento alla delibera di appalto n. 45 del 31.01.2008 e seguenti proroghe, aventi ad oggetto la fornitura di "materiale per medicazione e cerottaggio". Orbene, a parer di questa difesa, è indubbia l'efficacia interruttiva della nota n. 15083 del 21.04.2015, dovendo, anche per tale ragione, essere annullata la censurata determinazione amministrativa.

II - STESSE CENSURE DI CUI SOPRA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 115 DEL D.LGS. N. 163/2006 - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA.

Il suindicato motivo di diritto è assorbente di ogni altra considerazione, sia in punto di fatto, che in punto di diritto. Ciononostante, per mero scrupolo difensivo, è bene altresì rappresentare a Codesta Ecc.ma Corte adita l'illegittimità dell'impugnato provvedimento amministrativo, in ragione della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Ed invero, dalla piana lettura del succitato disposto normativo si rinviene, inequivocabilmente, che: "Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5".

Ictu oculi, non vi è chi non veda come, nel caso in esame, sorgesse in capo alla Stazione Appaltante, **prima ancora di adottare l'impugnata nota di diniego**, l'obbligo di condurre, per il tramite del responsabile dell'acquisizione di beni e servizi, apposita fase istruttoria sulla base dei "dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488" (così, art. 7, c. 4, lett. c, D.lgs. n. 163/2006).

L'anzidetta procedura istruttoria, purtroppo, non veniva instaurata dall'Azienda Ospedaliera resistente, la quale, arbitrariamente, si limitava ad adottare la censurata nota di diniego, senza

preliminarmente rappresentare alla società ricorrente la necessità e/o possibilità (ai fini dell'eventuale accoglimento) di integrare la depositata istanza di revisione del 06.02.2021.
Orbene, da quanto ivi espresso, palese risulta essere l'illegittimità della censurata nota di diniego, dovendo, di guisa, essere annullata.

P.T.M

Si chiede l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti, e, per l'effetto dichiarare l'obbligo per l'amministrazione resistente di attivare la procedura di revisione prezzi.. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Con osservanza

Pomigliano d'Arco (NA), 18.03.2021

Avv. Paolo Leone

Avv. Teresa Onesto

**Firmato
digitalmente da**

PAOLO LEONE

**CN = PAOLO
LEONE
C = IT**



U.O.C. AFFARI LEGALI

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ALLEGATO N...⁷

Caserta, lì 17/04/2024

Direttore:

Avv. Domenico Sorrentino
Tel. 0823/232086

Avv. Antimo D'Alessandro
Tel. 0823/232527

Dott.ssa Marica Maiorano
Tel. 0823/232520

Dott.ssa Chiara Mercaldo
Tel. 0823/232645

Dott. Nicola Riccio
Tel. 0823/232528

Al Direttore UOC Provveditorato ed Economato

e, p.c. Al Direttore Amministrativo

**Oggetto: Tar Campania - Napoli – Procedimento RG.n. 4736/2020.
Svas Biosana S.p.A. c/ AORN Caserta.**

Con riferimento al giudizio in oggetto emarginato, si tramette, in allegato, per i provvedimenti del caso, la sentenza n° 290/2024 emessa dal Tar Campania - Napoli, Sezione V, che: [...] "respinge il ricorso introduttivo; accoglie i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla la nota amministrativa del 18.01.2021 – prot. n. 1851/U - adottata dall'AO "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta" [...].

Il Direttore UOC Affari Legali

avv. Domenico Sorrentino



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli
SEZIONE QUINTA

Avvocato Difensore:

Di Biase Chiara

Presso:

Di Biase Chiara

Pec Registri Giustizia Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 10/01/2024 con il n. 290/2024 ed esito: **Accoglie Respinge.**

Numero Registro Generale: 4736/2020

Parti	Avvocati
Svas Biosana S.P.A.	Leone Paolo Onesto Teresa

Contro:

Parti	Avvocati
A.O.R.N. Sant'Anna E San Sebastiano Di Caserta	Di Biase Chiara

SPINGE ACCOGLIE


Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

Napoli, li' 19/03/2024

l'operatore amministrativo

Publicato il 10/01/2024

N. 00290/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04736/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4736 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Svas Biosana S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Leone, Teresa Onesto, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda ospedaliera di rilievo nazionale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta,
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa
dall'avvocato Chiara Di Biase, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

per l'accertamento,

quanto al ricorso introduttivo,

- del silenzio illegittimamente serbato dall' A.O.R.N di Caserta "S. Anna e S.
Sebastiano" sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 6.2.2020 volta alla
richiesta di avvio del procedimento per la compensazione delle somme dovute per

fornitura di presidi chirurgici (revisione prezzi);

- dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Svas Biosana S.p.A. il 31/3/2021:

per l'annullamento

- della nota amministrativa del 18.01.2021 - prot. n. 1851/U - adottata dall'A.O. "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta, con la quale veniva denegata l'istanza di adeguamento prezzi, presentata dalla S.p.A. Svas Biosana in data 06.02.2020, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di "materiale per medicazione e cerottaggio", di cui alla delibera d'appalto n. 45 del 31.01.2008 (e successiva proroga del contratto: Prot. n. 272 del 11.01.2012);

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, lesivo degli interessi della parte ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 novembre 2023 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente, titolare del contratto di fornitura di "materiale per medicazione e cerottaggio" aggiudicato con determinazione dell'Azienda resistente n. 45 del 31.1.2008 e prorogato con determinazione del 11.2.2012 n. 45, ha

impugnato, con il ricorso introduttivo, il silenzio inadempimento sopravvenuto alla sua istanza del 6.2.2020 di revisione del corrispettivo d'appalto, ai sensi dell'art. 115 d.lgs. n. 163/2006.

Si è costituita l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta che ha allegato di aver dato riscontro all'istanza della ricorrente con nota del 18.2.2020 opponendovi la prescrizione del diritto alla revisione del corrispettivo d'appalto ed ha eccepito l'improcedibilità del ricorso in seguito alla presentazione, in corso di causa, di una nuova istanza da parte della ricorrente in data 30.12.2020, riscontrata con nota del 18.1.2021. mer

Con atto di motivi aggiunti la società SVA Biosana ha impugnato la nota del 18.1.2021 articolando due distinti gruppi di censure di seguito riepilogate: SVAS

1- *violazione e falsa applicazione dell'art. 133, comma.5, del d.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti; manifesta illogicità della motivazione; violazione dell'art. 97 della Costituzione; violazione del principio di buona amministrazione:* erroneamente ed illegittimamente la resistente avrebbe respinto l'istanza della S.r.l. SVAS Biosana sostenendo che le precedenti formali richieste del 21.04.2015 e del 23.04.2015 di revisione del corrispettivo ex art. 115 d.lgs. n. 163/2006 fossero inidonee ad interrompere la prescrizione, sia perché contraddittorie, sia perché aventi ad oggetto la "compensazione" prevista dall'art. 133 comma 5 del d.lgs. n. 163/2006 unicamente per i lavori pubblici, sia perché la richiesta è intervenuta a contratto ormai scaduto e, infine, perché l'istanza non avrebbe specificato per quale tipo di fornitura veniva richiesta la revisione del compenso;

2- *violazione e falsa applicazione dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006; violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per carenza istruttoria* l'amministrazione resistente avrebbe omesso di condurre, come prescritto dall'art. 115 d.lgs. n. 163/2006, l'istruttoria necessaria per la revisione periodica del prezzo d'appalto, omettendo altresì di disporre, a tal fine, l'integrazione dell'istanza ritenuta incompleta.

L'Azienda resistente ha eccepito l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti sostenendo:

- che la nota del 18.1.2021 sarebbe un mero atto interlocutorio tendente a "*transigere le controversie pendenti*";
- che il gravame non avrebbe ad oggetto i formali dinieghi opposti all'istanza del 6.2.2020 con le note prot. n. 5630 del 18.2.2020 e n. 23714 del 4.8.2020, quest'ultima, peraltro, impugnata autonomamente con ricorso iscritto al RGN n. 4310/2020, pendente davanti a questo tribunale.

All'udienza di smaltimento del 30 novembre 2023, tenuta in collegamento da remoto secondo le vigenti disposizioni processuali, il ricorso e i motivi aggiunti sono passati in decisione.

È necessario riepilogare i fatti rilevanti ai fini della decisione sulle eccezioni preliminari sollevate dalla resistente:

- in data 6.2.2020 la ricorrente ha chiesto la revisione dei prezzi relativi alle delibere di appalto n. 45 del 31.1.2008 e n. 258 per la fornitura di materiale per medicazione cerottaggio e di materiale e dispositivi medici;
- con nota del 18.2.2020 l'Azienda ospedaliera ha dichiarato di non poter accogliere l'istanza per "*intervenuta prescrizione quinquennale*";
- con nota del 30.12.2020 la ricorrente ha reiterato l'istanza di revisione del 6.2.2020, allegando le costituzioni in mora del 21.4.2015 e del 23.4.2015, con le quali sostiene di aver interrotto il termine di prescrizione;
- in data 18.1.2021 l'Azienda ha riscontrato l'istanza del 30.12.2020 obiettando che le precedenti note del 21.4.2015 e del 23.4.2015, richiedenti l'avvio del procedimento di revisione dei prezzi, risultavano improcedibili, contraddittorie e prive degli elementi essenziali e le ha pertanto considerate non idonee a promuovere il procedimento di revisione.

Ciò premesso, deve osservarsi che sull'istanza del 6.2.2020 l'Azienda resistente ha dato tempestivo riscontro con la nota del 18.2.2020.

Non ricorrono quindi gli elementi costitutivi del silenzio inadempimento e, di conseguenza, il ricorso introduttivo non è improcedibile come eccepito dalla resistente, ma deve essere respinto nel merito.

Venendo all'esame del ricorso per motivi aggiunti, devono scrutinarsi preliminarmente le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dalla resistente.

La nota del 18.1.2021 dell'Azienda ospedaliera costituisce una conferma, ulteriormente motivata, del diniego contenente l'eccezione di prescrizione del diritto alla revisione del prezzo, già opposto, con nota del 18.2.2020, all'istanza del 6.2.2020.

Deve pertanto affermarsi che la ricorrente non era tenuta ad impugnare l'atto confermato, ma il sopravvenuto atto confermativo del 18.1.2021 con il quale l'Azienda ha contraddetto le documentate obiezioni all'eccezione di prescrizione esposte nella nota del 30.12.2020 che ha reiterato l'istanza di avvio del procedimento di revisione.

Del resto è fermo in giurisprudenza il principio secondo il quale l'atto di conferma è assunto all'esito di un'attività di riesame della questione sulla base di elementi sopravvenuti, che dispone un'autonoma regolazione del medesimo interesse, seppure identica nel dispositivo al provvedimento riesaminato e così sostituito.

Inoltre, nella nota del 18.1.2021 non è dato rivenire alcun contenuto interlocutorio volto esclusivamente a "*transigere le controversie pendenti*", come invece sostenuto dalla resistente che la considera per questo, ma senza alcun fondamento, non impugnabile.

Le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sono dunque respinte.

Nel merito il ricorso è fondato.

Non va oltre l'equivoco terminologico, facilmente evitabile, il capo di motivazione che ritiene non accoglibile l'istanza della ricorrente perché l'istituto della "*compensazione*", di cui è menzione nella nota della ricorrente del 21.4.2015, è previsto nell'art. 133 del d.lgs. n. 163/2006 solo per i lavori pubblici, escluso

dunque il contratto di fornitura sottoscritto *inter partes*.

Le istanze della ricorrente del 21.4.2015 e del 30.12.2020 sono state invece presentate testualmente ed inequivocabilmente ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, che impone l'inserimento, nei contratti passivi di durata, di una clausola di revisione del corrispettivo.

Parimenti fondate sono le censure avverso il capo di motivazione che ha respinto l'istanza sul presupposto che le precedenti richieste del 2015, allegate a dimostrazione dell'interruzione della prescrizione, fossero prive di elementi essenziali, quali l'indicazione della fornitura per la quale veniva chiesta la revisione e la vigenza del contratto.

La nota del 21.4.2015 di richiesta di revisione del prezzo reca chiaramente l'indicazione dell'oggetto della fornitura (*materiale per medicazione e cerottaggio*), nonché della deliberazione di affidamento n. 45/2001 e della successiva proroga, elementi che certamente avrebbero consentito di dare avvio al procedimento di revisione, unico essendo il contratto ad esecuzione periodica e continuativa ripassato fra le parti, come si evince da detta delibera prodotta a corredo del ricorso introduttivo.

Il fatto che il contratto fosse scaduto alla data della presentazione dell'istanza del 2015 non costituisce, poi, causa di decadenza dal diritto di ottenere la revisione del prezzo che è soggetto unicamente a prescrizione quinquennale.

Occorre infatti considerare che il procedimento di revisione si articola in due fasi:

- la prima, di verifica delle condizioni che devono sussistere perché l'amministrazione proceda alla revisione imposta dall'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 a garanzia della sostenibilità del quadro finanziario sotteso alla stipula del contratto e della qualità delle forniture appaltate;
- la seconda, che prende avvio dall'esito positivo della prima fase e ha ad oggetto la quantificazione del compenso revisionale di riconosciuta spettanza dell'appaltatore.

Ne consegue che, se la stazione appaltante non ha accertato, come nel caso in

decisione, che sussistono le condizioni per attribuire all'appaltatore un compenso revisionale, avendo escluso la stessa idoneità dell'istanza ad avviare il procedimento come evidenziato criticamente nel secondo motivo, la posizione di questi resta quella di interesse legittimo pretensivo, insuscettibile di estinzione per decadenza, tantomeno per scadenza del contratto.

I motivi aggiunti devono pertanto essere accolti.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese processuali

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso introduttivo;
- accoglie i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla la nota amministrativa del 18.01.2021 - prot. n. 1851/U - adottata dall'A.O. "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta;
- compensa le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Rita Luce, Consigliere

Maria Colagrande, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Colagrande

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ALLEGATO N.....⁸

U.O.C. AFFARI LEGALI

Direttore:
avv. Domenico Sorrentino
Tel. 0823/232086

Collaboratore:
Avv. Antimo D'Alessandro
Tel. 0823/232527

Assistenti:
Dott.ssa Marica Maiorano
Tel. 0823/232520

Dott.ssa Chiara Mercaldo
Tel. 0823/232645

Dott.ssa Sara Pisanti
Tel. 0823/232763

Dott. Nicola Riccio
Tel. 0823/232528

Egregio
avv. Paolo Leone
avvocatopleone@pec.it

Gentile
avv. Teresa Onesto
teresa.onesto@forotorre.it

Al Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato

e p.c. Al Direttore Generale
Al Direttore Amministrativo
Al Direttore U.O.C. G.E.F

OGGETTO: giudizio SVAS BIOSANA S.P.A. c/AORN CE - TAR della Campania Napoli - PRESA D'ATTO sentenza n. 512/2024 - RG. 4310/2020 - rif. 185/2020

Premesso

- **che** in data 28/10/2020, la SVAS BIOSANA S.P.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Leone e Teresa Onesto, notificava ricorso, acquisito al prot. n. 31664/i, promosso innanzi il TAR Campania – NA;
- **che** con Deliberazioni del Direttore Generale n. 330 del 29/10/2020 e n. 368 del 24/04/2023, questa Azienda conferiva incarico ai legali interni, per la difesa e la rappresentanza nel giudizio di cui trattasi;
- **che** con la sentenza n. 512/2024, pubblicata il 19/01/2024, RG. 4310/2020 (*allegata in copia alla presente*) si concludeva il giudizio in parola;
- **che** con la medesima sentenza, il TAR della Campania – Napoli (Sezione Quinta), così provvedeva:

"[...] definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Condanna la Azienda Ospedaliera [...] alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura di euro 1500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato[...];"

Considerata


- **la** disposizione a margine della nota acquisita al prot. 9449 del 18/03/2021 in materia di "Liquidazione Titoli Giudiziari" con cui il Direttore Amministrativo stabilisce in data 19/03/2021 la trasmissione del titolo a cura della UOC Affari Legali all'articolazione aziendale competente all'esecuzione, in luogo della delibera di presa d'atto del titolo esecutivo e successiva determina di liquidazione;

.....NOTA BILIA


Si prende atto della sentenza n. 512/2024, pubblicata il 19/01/2024, RG. 4310/2020, e si trasmette - in allegato - la stessa, individuando quali responsabili dell'esecuzione:

1. **la UOC Provveditorato**, relativamente all'accoglimento del ricorso e all'annullamento del provvedimento impugnato, così come statuito in sentenza;
2. **la UOC Affari Legali**, relativamente alla liquidazione delle spese di lite e contributo unificato senza distrazione.

Il Direttore U.O.C. Affari Legali
Avv. Domenico Sorrentino



Publicato il 19/01/2024



N. 00512/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04310/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4310 del 2020, proposto da Svas Biosana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Leone, Teresa Onesto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta (AORN di Caserta), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Di Biase, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento prot. generale n. 23714 del 04.08.2020 - con il quale veniva denegata l'istanza promossa dalla s.p.a. Svas Biosana del 6.02.2020-24.07.2020, volta alla richiesta di avvio del procedimento "amministrativo-istruttorio" per la compensazione delle somme dovute per il servizio "di gestione conduzione e di manutenzione dell'impianto centralizzato di sterilizzazione";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta (AORN di Caserta);

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 novembre 2023 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente, operante nel settore della fornitura di servizi, prodotti e dispositivi medici, (previa partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica dell'anno 2004), ha impugnato il provvedimento n. 23714, del 04.08.2020, con il quale la Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta ha denegato l'istanza di adeguamento ISTAT da essa presentata.

Si è costituita in giudizio l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza di smaltimento del 30 novembre 2023, tenuta in collegamento da remoto secondo le vigenti disposizioni processuali, il ricorso è passato in decisione.

Al fine di riepilogare i fatti salienti della vicenda che ci occupa, occorre rilevare che:

- con istanza del 6.2.2020, allegata al ricorso introduttivo, la ricorrente ha chiesto la revisione dei prezzi relativi alla delibera di appalto n. 45, del 31.1.2008, stipulato per la fornitura di materiale per medicazione, cerottaggio e di materiale e dispositivi medici; faceva seguito la nota di sollecito del 24.07.2020;
- analoga richiesta veniva formulata con nota prot. n.15088, del 6.2.2020, con riferimento alla distinta delibera di appalto n. 258 del 28/04/2008 avente ad oggetto

“Materiali e dispositivi medici”;

- con nota n. 5630 del 18.02.2020 la AORN di Caserta riscontrava entrambe le istanze e le denegava per intervenuta prescrizione quinquennale;
- con mail del 24.7.2020, la ricorrente instava per la revisione dei prezzi in relazione al contratto di appalto n. 64/2008, relativo alla “Gestione, Conduzione e Manutenzione dell’Impianto centralizzato di Sterilizzazione”; allegava gli atti interruttivi della prescrizione;
- faceva seguito la nota n. 23531, del 31.07.2020, con la quale la AORN, in relazione alla istanza 15088/2020, rilevava che gli atti ad essa allegati si riferivano al contratto di appalto avente ad oggetto “Gestione e Manutenzione della Centrale di Sterilizzazione”; deduceva, poi, che l’istituto della revisione dei prezzi, di cui all’art. 133 comma 5 del D. Lgs. n. 163/06, si riferisce ai soli appalti di opere pubbliche; invitava, infine, la ricorrente, qualora la domanda di revisione fosse stata intesa come formulata ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163/06, ad integrare la domanda con riferimento al periodo cui la richiesta di revisione si riferiva;
- con nota n. 23714, del 4.08.2008, l’Azienda, nel riscontrare la comunicazione del 24 luglio, confermava il rigetto delle istanze di revisione di cui alle note n. 15088 e 15083 e ribadiva che le richieste in esse formulate facevano riferimento al servizio di “Conduzione e Manutenzione della Centrale di Sterilizzazione”.

La ricorrente ha, quindi, impugnato tale ultima nota n. 23714/2020 deducendone l’illegittimità per violazione di legge e difetto di motivazione.

Ciò premesso, il Collegio rileva - come correttamente evidenziato anche dalla Azienda resistente in sede difensiva - che la nota n. 23714 del 04.08.2020 fa riferimento al diniego espresso con la nota prot. n.5630/2020 che, a sua volta, era stato reso con riferimento agli appalti di cui alle delibere n. 45/2008 e n. 258/2008.

Ciò nondimeno, l’Azienda Ospedaliera era ben a conoscenza della intenzione di parte ricorrente di ottenere la revisione dei prezzi anche in relazione all’appalto n. 64; con la nota prot. n. 23714 del 4.8.2020, infatti, l’Azienda aveva riscontrato la rinnovata istanza del 24.7.2020 con cui la ricorrente Svas aveva evidenziato

l'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione, rilevando che le "istanze di revisione" allegate alla nota mail del 24.7.2020 si riferivano al contratto relativo al servizio di "conduzione e manutenzione dell'impianto centralizzato di sterilizzazione".

La ricorrente, poi, ha prodotto agli atti di questo giudizio la mail del 24 luglio 2020 con la quale aveva reiterato la richiesta di adeguamento prezzi, ai sensi dell'art. 115 D. Lgs. n 163/06, con specifico riferimento al contratto n. 64/08, allegandovi i relativi atti interruttivi della prescrizione.

Tale documentazione, quindi, smentisce l'assunto della Azienda circa la mancanza di una richiesta di revisione formulata anche per l'appalto n. 64 e l'intervenuta prescrizione del credito, ove eventualmente azionato.

Come già rilevato da questo Tribunale, poi, non risulta decisivo, in senso ostativo all'accoglimento della revisione richiesta dalla ricorrente, l'equivoco terminologico riferito all'istituto della "compensazione", di cui è menzione nella nota della ricorrente del 21.4.2015, previsto nell'art. 133 del d.lgs. n. 163/2006 solo per i lavori pubblici, escluso dunque il contratto di fornitura sottoscritto inter partes. Le istanze della ricorrente del 21.4.2015 e del 30.12.2020, infatti, unitamente alla istanza del 24.07.2020, erano state presentate testualmente ed inequivocabilmente ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, che impone l'inserimento, nei contratti passivi di durata, di una clausola di revisione del corrispettivo. La AORN, dal suo canto, non ha comprovato l'insussistenza delle condizioni per attribuire all'appaltatore il compenso revisionale richiesto; né ha provato che tale compenso sia stato pagato.

Per tali ragioni il ricorso va accolto, con annullamento dell'atto impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Condanna la Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura di euro 1500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Rita Luce, Consigliere, Estensore

Maria Colagrande, Consigliere

L'ESTENSORE

Rita Luce

IL PRESIDENTE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

Riscontro pec. 06.05.24 indirizzata a Svas Biosana spa - TAR Campania Napoli RG n. 4736/20 sentenza n. 290/24 alla C.A. dott.ssa Teresa Capobianco

Da teresa.onesto@forotorre.it <teresa.onesto@forotorre.it>
A **Provveditorato** <provveditorato@ospedalecasertapec.it>, **L mignano**
<l.mignano@svas.it>

ALLEGATO N.....⁹

Data mercoledì 22 maggio 2024 - 12:06

Gent.ma dott.ssa Capobianco,
facendo seguito alla Sua pregiata del 06.05.2024 indirizzata alla
società mia assistita,
in nome e per conto della stessa, che mi conferiva ampio e regolare
mandato,
Le riemetto in allegato la documentazione relativa al calcolo della
revisione prezzi in ordine al procedimento TAR Campania RG n. 4736/20,
sentenza n. 290/24, onde consentirle di poter predisporre gli atti
finalizzati all'ottemperanza della sentenza.
In particolare allego la fattura emessa a suo tempo ed il calcolo
analitico anno per anno, riportante i relativi coefficienti.
Colgo l'occasione per allegare anche i conteggi relativi al procedimento
Tar Campania Napoli RG n. 4310/20 Sentenza n. 512/24.
Anche in questo caso l'ente è tenuto ha rivalutare l'istanza di
adeguamento prezzi della società in virtù della su menzionata
pronuncia, nonché alla refusione delle spese di lite nella misura che
segue: € 1500,00 per compensi, oltre accessori Cassa Avvocati 4% e spese
generali del 15%, tot parziale € 1794,00, oltre spese esenti per il
contributo unificato pari ad € 650,00 totale € 2444,00.
Resto , pertanto, in attesa di Suo cortese riscontro in ordine ad
entrambe le questioni e colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.
avv. Teresa Onesto
Corso Umberto I n. 233 - Torre Annunziata (NA)
081.861.11.26; 3289435614; mail peo: onesto.teresa@gmail.com

Conteggi revisione prezzi procedimento TAR Campania RG n. 4310.20 Sent. n.
512.24.pdf

Conteggi revisione prezzi procedimento TAR Rg 4736.2020 Sent. 290.24.pdf

Sentenza TAR Camoania n. 512.24.pdf

Sentenza TAR Campania n. 290.24.pdf

Spett.le **Direttore Generale**
Azienda Ospedaliera
Sant'Anna e San Sebastiano
Via Tescione
81100- Caserta

e.p.c **Capo servizio Provveditorato**
Azienda Ospedaliera
Sant'Anna e San Sebastiano
Via Tescione
81100- Caserta

Oggetto: Richiesta di riconoscimento di "revisione prezzi" ai sensi dell'art. 1664.c.c. ed "adeguamento prezzi" art. 115 D. Lgs. 163/2006. In riferimento alla "Gestione Conduzione e Manutenzione dell'Impianto Centralizzato di Sterilizzazione" affidataci con contratto repertorio n. 64 del 06/08/2008 e registrato in data 08/08/2008

La scrivente società SVAS BIOSANA S.p.A. con sede legale in San Giuseppe Vesuviano alla Via Perillo, 34 e sede amministrativa in Somma Vesuviana alla via Trentola, 7, appaltatrice della fornitura ad esecuzione periodica e continuativa in oggetto ai sensi del D. Lgs 163/2006 facendo seguito alla precedente nota del 12/06/2015 rimasta senza riscontro alcuno, ai fini della liquidazione delle spettanze dovute si prega far rilevare che le variazioni ISTAT complessive dovute sono:

- Per le forniture eseguite dal 01Giugno 2010 al 31 Dicembre 2010, debba essere riconosciuto l'adeguamento in ragione della percentuale di variazione del 0,4% (*Variazione Istat Giugno 2010 - Dicembre 2010*)
- Per le forniture eseguite dal 01Gennaio 2011 al 31 Dicembre 2011, debba essere riconosciuto l'adeguamento in ragione della percentuale di variazione del 1,8% (*Variazione Istat Gennaio 2010- Dicembre 2010*)
- Per le forniture eseguite dal 01Gennaio 2012 al 31 Dicembre 2012, debba essere riconosciuto l'adeguamento in ragione della percentuale di variazione del 2,8% (*Variazione Istat Gennaio 2011- Dicembre 2011*)
- Per le forniture eseguite dal 01Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2013, debba essere riconosciuto l'adeguamento in ragione della percentuale di variazione del 2% (*Variazione Istat Gennaio 2012- Dicembre 2012*)
- Per le forniture eseguite dal 01Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2014, debba essere riconosciuto l'adeguamento in ragione della percentuale di variazione del 0,4% (*Variazione Istat Gennaio 2013- Dicembre 2013*)
- Per le forniture eseguite dal 01Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015, debba essere riconosciuto l'adeguamento in ragione della percentuale di variazione del -0,3% (*Variazione Istat Gennaio 2014- Dicembre 2014*)
- Per le forniture eseguite dal 01Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016, debba essere riconosciuto l'adeguamento in ragione della percentuale di variazione del 0,5% (*Variazione Istat Gennaio 2015- Dicembre 2015*)

Agli importi delle forniture effettuate, vanno riconosciuti i sottostanti incrementi per revisione prezzi:


Periodo	Fatturato	Coefficiente Adeguamento	Importo Adeguato	Totale Adeguamento
Giugno 2010 - Dicembre 2010	420.284,00 €	1,004	1.681,14 €	421.965,14 €
Gennaio 2011- Dicembre 2011	421.965,14 €	1,018	7.595,37 €	429.560,51 €
Gennaio 2012- Dicembre 2012	429.965,14 €	1,028	12.027,69 €	441.588,20 €
Gennaio 2013- Dicembre 2013	441.588,20 €	1,020	8.831,76 €	451.419,96 €
Gennaio 2014- Dicembre 2014	451.419,96 €	1,004	1.801,68 €	452.221,64 €
Gennaio 2015- Dicembre 2015	452.221,64 €	0,997	1.356,17 €	450.864,98 €
Gennaio 2016- Dicembre 2016	450.864,98 €	1,005	2.254,32 €	453.119,30 €
		Totale	32.835,79 €	

Per tutto quanto innanzi, si resta in attesa della liquidazione e pagamento delle suindicate spettanze.

Si evidenzia inoltre, che per ciò che riguarda gli accessori di legge, va precisato che il compenso revisionale costituisce debito di valuta e, pertanto, è soggetta alla corresponsione di interessi per ritardato pagamento, ricadendo nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni di "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni". Quanto alla decorrenza occorre osservare che, non essendo stato stabilito nel contratto una scadenza per il pagamento per la revisione prezzi, ma dovendo la medesima essere calcolata e liquidata anno per anno, il termine può essere stabilito, a norma dell'art. 1183 del codice civile, al 31 dicembre dell'anno cui la revisione si riferisce, pertanto la presente vale anche quale messa in mora ai sensi dell'art. 1219 del codice civile per il ritardato pagamento delle somme revisionali.

Nell'attesa di un Vs. tempestivo riscontro, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Somma Vesuviana,



SEDE AMM. VA: Via Trentola, 7 80049 Somma Ves.na NA Tel. 0818996411 - Fax 0818993922
STABILIMENTI: Via Colle, 104 80049 Somma Ves.na NA Tel. 0818931992 - Fax 0818931867
 Trav. Criscuolo 84016 Pagani SA Tel. 081 5152818 - Fax 081 915491
 Via Pentetele Genio Militare 80044 Ottaviano NA Tel. 0818270313 - Fax 0818270313
SEDE LEGALE: Via M. Perillo, 34 80047 S. Giuseppe Ves.no NA
 P.IVA 01354901215 C.F. e Nr. Iscriz. Reg. Imprese NA: 04720630633 R.E.A. 393065 Cod. CEE: IT 01354901215

SPETT.LE
**AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA
 E SAN SEBASTIANO
 VIA TESCIONE
 81100 CASERTA CE**
 P.IVA : **IT 02201130610** C.FISCALE : **02201130610**
 DESTINAZIONE DELLA MERCE SE DIVERSA

TIPO DOCUMENTO FATT. P.A.IMMED.	NUM. DOC. 000043/J	DATA DOC. 30.09.2015	CAUSALE TRASPORTO		CIG	PAGINA
MERCE IN PARTENZA DA MGO - AREA VERDE	AGENTE Sede					
CLIENTE 27000	RIF.INT. 049623PAI	RIFERIMENTO ORDINE CLIENTE	NOTE Delib.: . . . Ns.Rif.: . . .			

MODALITA' DI PAGAMENTO
RIM. DIR. 60 GG. D.F. F.M.
 BANCA
INTESA SANPAOLO IT95C0306915102100000011095

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO	IVA
	REVISIONE PREZZI PER IL PERIODO GENNAIO 2010 - DICEMBRE 2011 Ns.PROT. 15083-2 del 20/07/2015		1,0	3.032,04000	0 0	3.032,04	22

TRASPORTO A CURA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	SPESE TRASPORTO	ALIQ 22	IMPONIBILE 3.032,04	IMPOSTA/CAUSALE ESEZIONE 667,05	TOTALE IMPONIBILE 3.032,04
PORTO	N.COLLI	PESO	SPESE VARIE		TOTALE IVA 667,05	
DATA ED ORA INIZIO TRASPORTO		TANICHE		BANCALI		TOTALE DOCUMENTO 3.699,09
FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO				

SCADENZE 30.11.15 3032,04	IVA AD ESIGIBILITA' scissione dei pagamenti	NETTO MERCE
1° VETTORE	DATA E ORA RITIRO	FIRMA
2° VETTORE	DATA E ORA RITIRO	FIRMA
ANNOTAZIONI		

1. CONDIZIONI GENERALI: le condizioni generali di cui sotto si intendono sempre applicabili ad ogni ordinazione dei nostri Clienti ad eccezione soltanto di ns. espresse deroghe con condizioni speciali. 2. PAGAMENTO: i pagamenti dovranno essere fatti in conformità alle condizioni indicate in fattura. Qualsiasi ritardo di pagamento ed insoluto per qualche motivo, comporterà la sospensione immediata delle forniture oltre l'applicazione degli interessi di mora ai tassi bancari correnti e relative spese. 3. SPEDIZIONE: la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche quando la condizione è franco destino. Qualora la merce pervenga con imballo danneggiato il Cliente sarà tenuto a far verbalizzare da chi effettua la consegna le eventuali avarie, difformità o mancanze subito dall'imballo o dalla merce stessa. 4. RECLA: Non si accolgono reclami trascorsi dieci giorni dalla data documentabile di ricevimento della merce. Dopo tale termine la merce si intenderà in ogni caso accettata dal Cliente. 5. COMPETENZA: per qualsiasi controversia il foro competente è il luogo di nascita del NOLA (IN IL RITIRO DEL MATERIALE COSTITUISCE IN SESTESIMO ACCETTAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI).

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Doc	DtDocum.	Nr.Doc	Nr.Deliber	Imponibile	IVA	Totale
FIS	25/01/2010	351	45	1.140,00	114 €	1.254,00
FIS	01/02/2010	466	45	373,5	37,35 €	410,85
FIM	01/02/2010	1381	45	1.440,00	288 €	1.728,00
FIM	04/02/2010	1594	45	657	131,4 €	788,40
FIS	09/02/2010	614	45	1.140,00	114 €	1.254,00
FIM	11/02/2010	2002	45	827,2	165,44 €	992,64
FIS	17/02/2010	747	45	1.620,00	162 €	1.782,00
FIS	18/02/2010	768	45	2.280,00	228 €	2.508,00
FIS	09/03/2010	1064	45	1.620,00	162 €	1.782,00
FIS	12/03/2010	1137	45	2.280,00	228 €	2.508,00
FIM	19/03/2010	4322	45	143,78	28,76 €	172,54
FIP	29/03/2010	197	45	804	160,8 €	964,80
FIS	31/03/2010	1441	45	217,5	21,75 €	239,25
FIS	31/03/2010	1442	45	624	62,4 €	686,40
FIM	02/04/2010	5178	45	206,8	41,36 €	248,16
FIS	20/04/2010	1706	45	570	57 €	627,00
FIM	20/04/2010	5967	45	400	80 €	480,00
FIP	21/04/2010	238	45	804	160,8 €	964,80
FIS	27/04/2010	1823	45	342	34,2 €	376,20
FIS	28/04/2010	1835	45	228	22,8 €	250,80
FIS	28/04/2010	1836	45	1.641,60	164,16 €	1.805,76
FIS	06/05/2010	1974	45	1.140,00	114 €	1.254,00
FIS	17/05/2010	2138	45	2.736,00	273,6 €	3.009,60
FIM	17/05/2010	7646	45	517	103,4 €	620,40
FIM	19/05/2010	7764	45	720	144 €	864,00
FIM	21/05/2010	8083	45	310,2	62,04 €	372,24
FIM	21/05/2010	8093	45	90,92	18,18 €	109,10
FIS	24/05/2010	2229	45	1.322,40	132,24 €	1.454,64
FIP	25/05/2010	314	45	804	160,8 €	964,80
FIM	03/06/2010	8842	45	240	48 €	288,00
FIS	07/06/2010	2419	45	1.094,40	109,44 €	1.203,84
FIP	08/06/2010	338	45	804	160,8 €	964,80
FIS	22/06/2010	2627	45	1.140,00	114 €	1.254,00
FIS	25/06/2010	2697	45	45,6	4,56 €	50,16
FIS	01/07/2010	2780	45	1.140,00	114 €	1.254,00
FIM	02/07/2010	10585	45	240	48 €	288,00
FIM	06/07/2010	10736	45	96	19,2 €	115,20
FIM	06/07/2010	10737	45	96	19,2 €	115,20
FIS	07/07/2010	2860	45	130,5	13,05 €	143,55
FIS	07/07/2010	2861	45	416	41,6 €	457,60
FIS	14/07/2010	2979	45	2.736,00	273,6 €	3.009,60
FIM	14/07/2010	11211	45	788,4	157,68 €	946,08
FIM	27/07/2010	12061	45	192	38,4 €	230,40
FIM	27/07/2010	12062	45	560	112 €	672,00
FIS	28/07/2010	3211	45	101,5	10,15 €	111,65
FIS	28/07/2010	3212	45	364	36,4 €	400,40
FIS	28/07/2010	3213	45	2.736,00	273,6 €	3.009,60
FIP	03/08/2010	461	45	804	160,8 €	964,80

FIS	10/09/2010	3604	45	798	79,8 €	877,80
FIS	10/09/2010	3605	45	1.140,00	114 €	1.254,00
FIM	10/09/2010	13728	45	72	14,4 €	86,40
FIP	15/09/2010	510	45	268	53,6 €	321,60
FIS	27/09/2010	3812	45	2.736,00	273,6 €	3.009,60
FIP	04/10/2010	539	45	1.072,00	214,4 €	1.286,40
FIS	11/10/2010	4005	45	2.736,00	273,6 €	3.009,60
FIM	11/10/2010	15255	45	963,6	192,72 €	1.156,32
FIS	19/10/2010	4118	45	1.871,00	187,1 €	2.058,10
FIM	19/10/2010	15674	45	400	80 €	480,00
FIP	20/10/2010	567	45	268	53,6 €	321,60
FIM	21/10/2010	15798	45	262,8	52,56 €	315,36
FIS	26/10/2010	4195	45	1.368,00	136,8 €	1.504,80
FIS	04/11/2010	4291	45	14,5	1,45 €	15,95
FIM	12/11/2010	16907	45	136	27,2 €	163,20
FIM	18/11/2010	17216	45	175,2	35,04 €	210,24
FIM	24/11/2010	17546	45	413,6	82,72 €	496,32
FIS	29/11/2010	4590	45	546,5	54,65 €	601,15
FIS	29/11/2010	4591	45	2.736,00	273,6 €	3.009,60
FIM	29/11/2010	17716	45	1.008,00	201,6 €	1.209,60
FIP	30/11/2010	643	45	1.340,00	268 €	1.608,00
FIP	14/12/2010	671	45	670	134 €	804,00
FIS	17/12/2010	4830	45	2.736,00	273,6 €	3.009,60
FIM	17/12/2010	18627	45	155,1	31,02 €	186,12
FIM	29/12/2010	19336	45	560	112 €	672,00
FIM	17/01/2011	347	45	672,1	134,42 €	806,52
FIM	27/06/2011	10053	45	2.068,00	413,6 €	2.481,60
FIM	25/11/2011	18275	45	211,97	44,51 €	256,48
FIM	23/12/2011	19943	45	98,23	20,63 €	118,86

A.O. Caserta 205490

Periodo	Fatturato	% adeguamento	Importo adeguamento
settembre 2007 agosto 2008	€ 99.801,95	Non Dovuto	Non Dovuto
settembre 2008 agosto 2009	€ 73.282,86	Non Dovuto	Non Dovuto
settembre 2009 dicembre 2009	€ 23.786,83	Non Dovuto	Non Dovuto
gennaio 2010 agosto 2010	€ 40.723,60	3,8%	€ 1.547,40
settembre 2010 dicembre 2011	€ 27.496,00	5,4%	€ 1.484,64
Totale			€ 3.032,04



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

TAR Campania – Napoli – R.G. 4736/2020 e 4800/2020 - Svas Biosana SpA c/ AORN – Presa d'atto sentenze nn. 290/2024 e 512/2024.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €43.758,76

- è di competenza dell'esercizio 2024 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 10/06/2024

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito